

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive.
ORDINANZA n. 337 del 14 ottobre 2002**

VISTA l'Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l'approntamento, tra l'altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze n. 2470 del 31 ottobre 1996 e n. 2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell'Interno delegato al Coordinamento della Protezione Civile con le quali si è provveduto all'integrazione della predetta ordinanza 2425/96;

VISTO il D.P.C.M. del 15.12.2000 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania è stato prorogato fino al 31.12.2002;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 1997 con la quale è stata approvata la stesura finale del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti redatto secondo le indicazioni del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'O.P.C.M. 2560 del 2 maggio 1997;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 560 del 02 maggio 1997 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile recante ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza n. 2774 del 31.3.98 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile recante "Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania";

VISTA l'Ordinanza n. 2948 del 25.2.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile recante "Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 3011 del 21.10.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 3031 del 21.12.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo nella regione Campania con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 3032 del 21.12.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi nella regione Campania";

VISTA l'Ordinanza n. 3060 del 2.6.2000 del Ministero dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nella Regione Campania;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 3100 del 22.12.2000 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile - pubblicata sulla G.U. n. 3 del 4.1.2001 ad oggetto "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli";

VISTA l'Ordinanza n. 3104 del 26.1.2001 del Ministero dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile ad oggetto "Integrazioni all'Ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 e ulteriori disposizioni di protezione civile";

VISTA l'Ordinanza n. 3111 del 12.3.2001 del Ministero dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile ad oggetto " Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza ambientale nella Regione Campania";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.111 del 4.5.98 con la quale è stato approvato lo schema di Capitolato d'Oneri e lo schema di lettera di invito da inviare alle ditte che ne avevano fatto richiesta e che avevano superato la fase di qualificazione;

VISTA in particolare, l'Ordinanza Ministeriale n. 2774 del 31.3.98 all'art. 1 comma 2, come successivamente modificato ed integrato, stabilisce che " il commissario delegato stipula....a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di dieci anni, di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione Campania, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti [ed]..... impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato da rifiuti...";

VISTO il Decreto Commissariale n. 58 del 12.6.98 di approvazione del Bando di gara predisposto dalla Struttura Commissariale per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti mediante la realizzazione degli impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e dell'impianto dedicato di produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato da rifiuti nella Provincia di Napoli in accordo a quanto previsto dal suddetto dell'Art.1 comma 5 dell'Ordinanza n. 2560 del 2.5.1997, come modificata dell'Art.1 comma 2 dell'Ordinanza n. 2774 del 31.3.98;

VISTO il Decreto Commissariale n. 59 del 12.6.98 di approvazione del Bando di gara predisposto dalla Struttura Commissariale per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti mediante la realizzazione degli impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e dell'impianto dedicato di produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato da rifiuti nelle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno in accordo a quanto previsto dal suddetto dell'Art.1 comma 5 dell'Ordinanza n. 2560 del 2.5.1997, come modificata dell'Art.1 comma 2 dell'Ordinanza n. 2774 del 31.3.98;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 54 del 20.3.2000, con la quale il Commissario Delegato, Presidente della Regione Campania, ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI, del Servizio Smaltimento dei Rifiuti per la Provincia di Napoli;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 309 del 19.6.2001, con la quale il Commissario Delegato, Presidente della Regione Campania, ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI, del Servizio Smaltimento dei Rifiuti per le Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

CONSIDERATO che in data 7/6/2000, REP. n. 11503, è stato sottoscritto il contratto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, prodotti nella provincia di Napoli, mediante la realizzazione di tre impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CdR) e di un impianto di termovalorizzazione del CdR, dedicato alla produzione di energia elettrica, tra il Commissario Delegato - Presidente della Giunta Regionale della Campania e l'ATI;

CONSIDERATO che in data 5/9/2001, REP. n. 52, è stato sottoscritto il contratto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, prodotti nelle province di Avellino, Benvenuto, Caserta e Salerno, mediante la realizzazione di quattro impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CdR) e di un impianto di termovalorizzazione del CdR, dedicato alla produzione di energia elettrica, tra il Commissario Delegato - Presidente della Giunta Regionale della Campania e l'ATI;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del Contratto di Servizio, l'ATI ha costituito una società denominata F.I.B.E. S.p.A. che in data 13 Luglio 2000 è subentrata all'ATI divenendo l'Affidataria del servizio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del Contratto di Servizio, l'ATI ha costituito una società denominata F.I.B.E. CAMPANIA S.p.A. che in data 01 Dicembre 2001 è subentrata all'ATI divenendo l'Affidataria del servizio;

CONSIDERATO che con le Ordinanze Commissariali n. 361/01, 388/01, 473/01, 34/02, 294/02, 316/02, sono stati rispettivamente autorizzati, alla messa in esercizio provvisorio, gli impianti di produzione del CdR di Pianodardine (AV), Caivano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Giugliano (NA), Tufino (NA), Casalduni (BN);

RILEVATO che, l'art.1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 2774 del 31.3.1998 ha disposto che: "Il commissario delegato - presidente della regione Campania stipula entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di dieci anni, di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Campania, con operatori industriali che si impegnino a realizzare

impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti (omissis) assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto.

RILEVATO inoltre che già in sede di gara l’Affidataria del Servizio aveva previsto lo stoccaggio del CdR prodotto nelle more dell’entrata in funzione dell’impianto di utilizzo del CdR proprio al fine di assicurare il recupero energetico dello stesso;

CONSIDERATO che con Ordinanza Commissariale n. 157 del 30.4.2002 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dalla FIBE S.p.A. Affidataria del Servizio di smaltimento dei rifiuti in provincia di Napoli, per la realizzazione di un sito di stoccaggio provvisorio del CdR in località dell’Aversana nel Comune di Giugliano (NA) nei pressi dell’impianto di produzione del CdR;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 210 del 31.5.2002 è stato nominato l’ing. Anacleto Motti, funzionario della Struttura Commissariale, Collaudatore Tecnico delle opere di cui al progetto per la realizzazione di un sito di stoccaggio provvisorio del CdR in località dell’Aversana nel Comune di Giugliano (NA) nei pressi dell’impianto di produzione del CdR, approvato con Ordinanza n. 157/2002;

VISTA la nota FIBE/02/1300 del 23.9.02, acquisita in pari data dalla Struttura Commissariale al prot. n. 22900/CD, con la quale l’Affidataria ha comunicato di aver esaurito le piazzole di stoccaggio del CdR in località Ponte Riccio nel Comune di Giugliano (NA);

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 281 del 7.8.2002 è stato approvato il progetto presentato dalla FIBE S.p.A., relativo al sito di stoccaggio provvisorio CdR da realizzare su un’area disponibile ubicata in località Brezza nel Comune di Capua (CE);

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 308 del 23.9.2002 è stata autorizzata la FIBE S.p.A., ai sensi dell’art.28 del Decreto legislativo n.22 del 5.2.97 e succ., allo stoccaggio provvisorio del CdR in balle nelle aree appositamente attrezzate del sito in località Brezza del Comune di Capua;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 122 il Sindaco del Comune di Capua (CE) ha interdetto l’utilizzo delle piazzole presso il sito di stoccaggio provvisorio del CdR in località Brezza di Capua;

VISTA la nota FIBE/02/1315 del 24.9.02, acquisita in pari data dalla Struttura Commissariale al prot. n. 23164/CD con la quale è stato comunicato che “Lo stoccaggio dei prodotti degli impianti di CdR è condizione essenziale alla loro funzionalità per cui la scrivente affidataria si trova nell’impossibilità, a meno di urgentissima revoca del provvedimento sopraccitato, a svolgere il servizio affidatole con l’inevitabile conseguenza della chiusura di tutti gli impianti di CdR oggi in esercizio nelle Province di Napoli presso i quali conferiscono quotidianamente oltre 80 comuni”;

VISTA la nota FIBE Ca/02/826 del 24.9.02, acquisita in pari data dalla Struttura Commissariale al prot. n. 23165/CD con la quale è stato comunicato che “Lo stoccaggio dei prodotti degli impianti di CdR è condizione essenziale alla loro funzionalità per cui la scrivente affidataria si trova nell’impossibilità, a meno di urgentissima revoca del provvedimento sopraccitato, a svolgere il servizio affidatole con l’inevitabile conseguenza della chiusura di tutti gli impianti di CdR oggi in esercizio nelle Province di Avellino, Benevento, Caserta presso i quali conferiscono quotidianamente oltre 170 comuni”;

CONSIDERATO che con Ordinanza Commissariale n. 323 del 1.10.2002 sono state autorizzate la Fibe S.p.A. e la FIBE Campania S.p.A. all’utilizzo per un periodo di 120 giorni a far data dalla notifica del provvedimento delle aree disponibili presso il sito attrezzato per la trasferta dei rifiuti nell’ambito dell’impianto di depurazione Area Casertana-marcianise nel territorio di Marcianise per lo stoccaggio del CdR in balle prodotto dagli impianti di produzione del CdR attivi in Campania;

VISTA la nota FIBE/02/1387 del 7.10.02, acquisita dalla Struttura Commissariale al prot. n. 24457/CD del 8.10.02 con la quale l’Affidataria del Servizio Smaltimento rifiuti ha comunicato “... che l’area di stoccaggio provvisorio, utilizzata attualmente ai sensi dell’Ordinanza n. 323 del 1.10.02 consentirà ancora pochi giorni di autonomia, considerato inoltre che le aree predisposte ed autorizzate ai sensi della Ordinanza n. 308 del 23.9.02, risultano tuttora non utilizzabili, la scrivente richiede il rilascio della autorizzazione allo stoccaggio ai sensi dell’art. 28 del 22/97, in tempi compatibili a scongiurare un nuovo fermo della attività di stoccaggio.”;

VISTA la nota Fibe02/1417 dell’11.10.02, acquisita dalla Struttura Commissariale al prot. n. 25013/CD del 11.10.02 con la quale l’Affidataria del Servizio Smaltimento rifiuti ha comunicato che: “ In data 10.10. i tecnici della Provincia di Caserta e i Vigili Urbani di Capua hanno provveduto al sequestro delle piazzole e autorizzate ai sensi art. 28 DL 22/97 con Ordinanza 308 del 23.9.02. Allo stato tale richiesta di sequestro non è stata ancora formalizzata presso la Procura della Repubblica di SMCV e pertanto non è possibile

ipotizzare la durata della relativa sospensione delle attività. Dobbiamo pertanto reiterare la richiesta di emissione, con ogni urgenza, della autorizzazione allo stoccaggio per le aree di rugliano, comunicandoVi, come già indicato nella ns. nota 02/13878 del 7.10 u.s., entro domani le aree autorizzate con Ordinanza n. 323 saranno completamente saturate e non sarà possibile procedere ad alcun ulteriore stoccaggio”;

VISTA la nota del Collaudatore Tecnico del 10.10.02, acquisita in pari data dalla Struttura Commissariale al prot. n. 24852/CD, l'ing. Anacleto Motti, ha trasmesso il nulla osta provvisorio lo stoccaggio del CdR in balle nella piazzola di mq. 7000 presso l'area attrezzata in località dell'Aversana nel comune di Giugliano (NA);

RILEVATO pertanto di dover attuare tutte le misure atte a contrastare e superare lo stato di emergenza in atto, dovuto alla mancanza di siti di stoccaggio del CdR prodotto che potrebbe in breve comportare la giacenza dei rifiuti sul territorio dei comuni campani, anche al fine di evitare situazioni di rischio di turbativa dell'igiene e sanità pubblica;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare misure eccezionali nelle more dell'individuazione di ulteriori siti di stoccaggio e/o di disponibilità delle aree già individuate per lo stoccaggio del CdR prodotto;

LETTO l'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n.2560/1997 e l'art. 3 comma 3 ed art. 17 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3100/2000.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 178 del 17.05.2002.

AVVALENDOSI delle deroghe alla legislazione vigente così come riportate nelle ordinanze Ministeriali innanzi citate;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con le OO.P.C.M. avanti citate

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

A) di autorizzare, in via del tutto eccezionale e per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni, la FIBE S.p.A., ai sensi dell'art.28 del Decreto legislativo n.22 del 5.2.97 e succ., allo stoccaggio provvisorio del CdR in balle nell'area appositamente attrezzata individuata come "Area stoccaggio campioni CDR-ARPAC" nella planimetria di progetto approvata con Ordinanza n. 157/2002;

B) di stabilire che la FIBE S.p.A. provvederà, entro il termine fissato al punto (A), alla rimozione delle balle, eccezionalmente autorizzate per lo stoccaggio provvisorio, dalle piazzole indicate nel punto precedente;

C) di stabilire che la FIBE S.p.A. rimane unico responsabile della gestione dello stoccaggio conformemente al piano di gestione di cui al progetto approvato, e della sorveglianza delle aree tramite personale qualificato;

D) di stabilire che la FIBE provveda al progressivo riempimento delle piazzole ed all'immediata copertura delle aree complete con telo in HDPE;

E) di notificare il presente provvedimento alla FIBE S.p.A. ed alla FIBE CAMPANIA S.p.A., che ne restituiranno copia per ricevuta e per espressa accettazione;

F) di trasmettere il presente provvedimento al Collaudatore Tecnico ed al Comune di Giugliano;

G) di trasmettere il presente provvedimento ai Prefetti di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, al Ministero dell'Ambiente, al Direttore Generale dell'ARPAC, al Direttore Generale dell'ASL competente per territorio, alla Provincia di Napoli

H) di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Il presente provvedimento, in virtù dei poteri conferiti dalle Ordinanze Ministeriali in premessa citate, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di Organi Regionali, Provinciali e Comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Struttura Commissariale curerà l'applicazione della presente disposizione.

14 Ottobre 2002

Vanoli